

CAMERA DEI DEPUTATI N. 151

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CÈ, FRANCESCA MARTINI, CAPARINI

Norme in materia di tutela della salute dei minori
dai danni causati dal fumo di tabacco

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sin dal 1940-1950 lo Stato consente la vendita al pubblico di tabacchi anche attraverso la posa di distributori automatici presso gestori di rivendite e titolari di patentini. È cosa nota che fino agli anni sessanta-settanta il consumo di tabacco è aumentato tra la popolazione. Per tale motivo, lo Stato già nel 1962 iniziò a porre dei limiti al fumo di sigarette vietando qualsiasi forma di pubblicità delle case produttrici. Occorre aspettare sino al 1975, sotto la spinta della campagna di sensibilizzazione di associazioni operanti nel settore, per avere vere e proprie proibizioni ai consumatori che coincidono con il divieto di fumare nelle scuole, nei cinema, nelle biblioteche, sui mezzi pubblici, eccetera. Da ultimo si ricorda che la direttiva del Presidente del Consiglio di ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1996, vieta di fumare in

tutti i locali utilizzabili a qualunque titolo dalla pubblica amministrazione e dalle aziende pubbliche, nonché dai privati esercenti servizi pubblici.

Nonostante gli accorgimenti fin qui adottati nonché l'evoluzione del costume, sempre più consapevole dei danni provocati ai fumatori, esistono ancora oggi contraddizioni e lacune nell'ambito della tutela del diritto alla salute del cittadino.

L'analisi statistica del fenomeno del fumo, purtroppo, conferma l'inadeguatezza dell'azione sin qui svolta. Nel mondo i fumatori sono un miliardo e 200 milioni, in Italia sono 12 milioni, di cui oltre il 40 per cento ha un'età compresa fra i 25 e i 53 anni, ed un'alta percentuale non indifferente è costituita da fumatori poco più che bambini.

L'indagine multiscopo sulle famiglie del 1995, condotta dall'Istituto nazionale di statistica, dimostra che il consumo di

tabacco è aumentato nell'arco di un solo anno, quello di riferimento 1994-1995, soprattutto nelle classi più giovani, quelle comprese tra i 15 e i 24 anni di età, di entrambi i sessi (7,9 per cento nei maschi e 3,8 per cento nelle femmine). Lo studio denuncia, inoltre, che il preoccupante incremento del fumo nelle giovani generazioni riflette l'assenza di interventi, organizzati e strutturati, a livello legislativo e di sanità pubblica.

Nonostante la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle conseguenze dannose del fumo (finanche ricordate sui singoli pacchetti di sigarette), evidentemente le campagne educative non sono sufficienti finchè restano l'unico mezzo adottato, e soprattutto non riescono ad arrivare alla fascia sociale degli adolescenti incline invece a sottostare alle logiche di costume.

Il fenomeno viene ulteriormente accentuato dal ritorno in voga dei distri-

butori automatici di sigarette. Il distributore automatico è utilizzato dal giovane per eludere quel controllo diversamente previsto per l'esercente alla vendita diretta, che si ricorda deve rispettare l'articolo 730 del codice penale « (...) Soggiace all'ammenda (...) colui che vende (...) a persona minore degli anni quattordici ». Quindi il distributore automatico di sigarette facilita il minore nell'approvvigionamento del tabacco. La facilità dei minori di procurarsi sigarette attraverso gli appositi distributori automatici è comprovata da appositi studi condotti negli Stati Uniti, dai quali si evince che gli stessi distributori costituiscono la causa principale degli incrementi del consumo da parte dei minori. Da qui l'esigenza, sottolineata dalla presente proposta di legge, di controllare il fenomeno attraverso l'omologazione di macchine distributrici atte a evitare l'uso delle stesse da parte dei minori di anni 16.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge ha la finalità di tutelare la salute dei minori dai danni derivanti dal fumo di tabacco, cagionati dall'utilizzazione indiscriminata dei distributori automatici di sigarette.

ART. 2.

(Ambito di applicazione).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Ministro delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto emana disposizioni regolamentari ed amministrative atte a prevedere conformazioni tecniche degli apparecchi di distribuzione automatica dei tabacchi allo scopo di non consentire l'accesso ai minori di anni sedici. Con lo stesso decreto, il Ministro individua misure agevolate per la sostituzione o l'eventuale adeguamento dei distributori esistenti alle nuove caratteristiche.

2. Dal 1° gennaio 2002 i distributori automatici di sigarette devono rispettare i criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 1. A decorrere dalla stessa data, l'articolo 730 del codice penale si applica ai rivenditori titolari del distributore automatico di sigarette non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge.

3. Il rivenditore titolare di distributore automatico di sigarette in funzione e non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge alla data del 1° luglio 2002 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 5 milioni. In caso di recidiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, può essere interdetta la vendita del prodotto per un periodo da uno a tre anni.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini al bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

